

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 36

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 settembre 2023

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **24.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia – Previsione che le aziende sanitarie regionali sono tenute all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura – Individuazione delle strutture abilitate e modalità di attuazione della previsione.
 – Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali), artt. 1, 2 e 3. Pag. 1
- N. **109.** Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 19 gennaio 2023
Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
 – Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), art. 18-bis, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Pag. 3
- N. **110.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 12 maggio 2023
Tributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che ancora la determinazione dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora stabilita, per gli anni 2023, 2024, 2025, alla variazione della componente del prezzo medio ponderato (PMP)-sigarette, data dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente.
 – Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art. 39-octies, commi da 1 a 8, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Pag. 11
- N. **111.** Ordinanza del Tribunale di Cosenza del 23 marzo 2023
Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2001 - Inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge n. 215 del 2021, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e dei crediti retributivi da lavoro.



- Legge 16 dicembre 2022, n. 196 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), art. 2, introduttivo del comma 3-*bis* alla lettera c) del comma 2 dell’art. 16-*septies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 (*recte*: Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196, art. 2, comma 3-*bis*).....



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2023
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia – Previsione che le aziende sanitarie regionali sono tenute all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento, il cui periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura – Individuazione delle strutture abilitate e modalità di attuazione della previsione.

– Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali), artt. 1, 2 e 3.

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mail-cert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale Puglia 15 giugno 2023, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 20 giugno 2023, avente ad oggetto «Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali».

La Regione Puglia ha approvato la legge n. 32/2023 con la quale in soli tre articoli ha dettato disposizioni atte a favorire nel territorio l'erogazione di prestazioni specialistiche odontoiatriche in favore di pazienti fragili, definiti tali coloro che presentano disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento.

Alle prestazioni in questione, caratterizzate da invasività e dall'avere un periodo di osservazione per complicanze post intervento non superiore a 24 ore, sono tenute le aziende sanitarie regionali in possesso di strutture abilitate e devono farvi fronte con l'incremento del monte ore delle prestazioni territoriali attraverso la riconversione della dotazione aziendale per la specialistica ambulatoriale o attraverso l'assegnazione di ore dedicate e vincolate alla branca odontoiatrica.


Ad avviso del Governo, questa legge non è conforme al principio costituzionale del necessario coordinamento con la finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione e pertanto essa deve essere impugnata per il seguente

MOTIVO

*Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Puglia 15 giugno 2023, n. 36,
per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

La norma in questione introduce un ulteriore livello di assistenza sanitaria rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni posti a carico del servizio sanitario regionale, e di conseguenza si pone in violazione della disciplina relativa ai piani di rientro dal disavanzo finanziario al quale la Regione Puglia si è sottoposta (piani che costituiscono elementi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica) e del connesso divieto di spese non obbligatorie.

La Regione Puglia si è impegnata nel piano di rientro dall'anno 2010 e pertanto è tenuta a realizzare solo interventi tesi al recupero del disavanzo sanitario e a sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti i propri interventi, come previsto nell'accordo del 29 novembre 2010 tra Regione e i Ministeri della salute e dell'economia.



L'ambito dei beneficiari delle prestazioni odontoiatriche, come individuato dall'art. 1 della legge regionale qui censurata, è più esteso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e quindi comporta una maggiore spesa sanitaria non obbligatoria, che non può essere sostenuta da una regione sottoposta al piano di rientro dal deficit sanitario.

La normativa nazionale in tema di assistenza odontoiatrica (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza») prevedono che l'assistenza odontoiatrica coperta dal Servizio sanitario nazionale sia limitata ai programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e all'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

Tali condizioni di vulnerabilità sono individuate dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che all'allegato C detta i criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche. Secondo queste norme, proprio in considerazione della genericità della definizione di «vulnerabilità» contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono specificate le condizioni che rispondono a due tipologie: la «vulnerabilità sanitaria» e la «vulnerabilità sociale».

La vulnerabilità sanitaria, ossia la condizione che rende indispensabile o necessaria la cura odontoiatrica, è riconosciuta in capo alle persone affette da gravi patologie, le cui già precarie condizioni di salute potrebbero essere ulteriormente pregiudicate da una concomitante patologia odontoiatrica, al punto che il mancato accesso alle cure odontoiatriche potrebbe metterne a repentaglio la sopravvivenza.

Tale è il caso, riferisce il Governo, dei pazienti in attesa di trapianto e post trapianto, di pazienti in stato di immunodeficienza grave, di pazienti con cardiopatie congenite cianogene, di pazienti con patologie oncologiche ed ematologiche in età evolutiva e adulta in trattamento con radioterapia e chemioterapia o comunque a rischio di severe complicanze infettive, di pazienti con emofilia grave o altre patologie dell'emocoagulazione congenite, acquisite o iatrogene.

Alle persone che si trovano in condizione di vulnerabilità sanitaria devono essere garantite tutte le prestazioni odontoiatriche incluse nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, con l'esclusione delle protesi e degli interventi di tipo estetico.

Coloro che invece sono affetti da altre patologie o da condizioni alle quali sono frequentemente associate complicanze di natura odontoiatrica, invece, possono accedere alle cure odontoiatriche solo se versano anche in situazione di vulnerabilità sociale, ossia se sono in condizione di svantaggio sociale (basso reddito e/o marginalità e/o esclusione sociale).

Questo essendo il quadro disegnato dalla normativa statale, la legge regionale in esame se ne discosta in modo illegittimo.

L'art. 1 della legge regionale infatti non associa, come criterio di accesso alle cure odontoiatriche erogate dalle strutture regionali, la condizione patologica (diversa da quella prevista dalla normativa statale) alla condizione di vulnerabilità sociale. E così finisce per estendere il diritto alla prestazione ad una platea di beneficiari più ampia e per introdurre un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli obbligatori.

Peraltro, la regione ha gli strumenti per definire gli indici rivelatori delle condizioni di svantaggio economico e sociale che possono integrare gli estremi della vulnerabilità sociale e quindi ben potrebbe individuare coloro che hanno i requisiti per poter accedere al beneficio.


Ma oltre al profilo soggettivo, la norma regionale si presta a censura – per i medesimi motivi di indebito ampliamento – anche sotto il profilo oggettivo.

Infatti, le prestazioni odontoiatriche assicurate dall'art. 1 della legge regionale n. 12/2023 (quelle a invasività minore, media e maggiore il cui periodo di osservazione per complicanze post intervento sono inferiori a 24 ore) sono diverse rispetto a quelle garantite dalla norma statale alle categorie vulnerabili.

Queste ultime, come riportate nell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sono: la visita odontoiatrica, le estrazioni dentarie, le otturazioni e terapie canalari, l'ablazione del tartaro, l'applicazione di protesi rimovibili, l'applicazione di apparecchi ortodontici a soggetti da 0 a 14 anni con indice IOTN = 4° e 5°, l'apicificazione a soggetti da 0 a 14 anni.

A tutti i cittadini, indipendentemente dal ricorrere del requisito della vulnerabilità, sono garantiti la sola visita odontoiatrica ed il trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche per il trattamento delle infezioni acute, delle emorragie, del dolore acuto.

È quindi evidente come la norma regionale introduca nuovi ed ulteriori livelli di assistenza rispetto al contesto delineato dalle norme statali, prevedendo un ampliamento della sfera dei destinatari delle prestazioni sanitarie odontoiatriche. Cosa che la regione Puglia non può assolutamente fare come da costante giurisprudenza costituzionale, né utilizzando risorse proprie, essendo soggetta alla disciplina dei piani di rientro, né utilizzando risorse afferenti alla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale.



Peraltro, fa notare il Governo, l'effettuazione di altre spese in una situazione di risorse contingentate pone l'ulteriore criticità dell'adeguata copertura della spesa pubblica, dal momento che l'impiego di risorse per prestazioni non essenziali verrebbe a corrispondentemente ridurre le risorse per quelle essenziali.

Come ovvio corollario di quanto sopra, sono da ritenersi costituzionalmente viziati da illegittimità proprie e derivata i successivi articoli 2 e 3 della medesima legge regionale, in quanto attuativi delle previsioni qui censurate e contenenti previsioni consequenzialmente pure viziate.

Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentata e difesa.

P. Q. M.

Affinché la Corte Costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12, per la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione con riferimento al coordinamento con la finanza pubblica.

Roma, 8 agosto 2023

L'Avvocato dello Stato: CORSINI

23C00156

N. 109

*Ordinanza del 19 gennaio 2023 della Corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di A.H.*

Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

- Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), art. 18-bis, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI


QUARTA SEZIONE PENALE

COLL. A

La Corte di appello di Napoli, Quarta Sezione Penale, Collegio A, in funzione di giudice dell'esecuzione e composta da:

dott.ssa Silvana Gentile, Presidente;
dott.ssa Alessandra Maddalena, giudice;
dott.ssa Roberta Attena, giudice est.

Nel procedimento camerale nei confronti di H.A., nato in ... il ...; destinatario di mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Montpellier in data 25 ottobre 2021 - assente



All'esito della Camera di consiglio, seguita all'udienza del 19 gennaio 2023;
Sulle conclusioni in atti riportate del procuratore generale presso la Corte e della difesa del «consegnando»,
Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Con comunicazione della Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di ... del 25 dicembre 2021, questa Corte veniva informata che H.H. era stato provvisoriamente tratto in arresto ex art. 11, legge n. 69/2005 in quanto colpito da mandato di arresto europeo Schengen ID ... emesso dall'autorità giudiziaria della Francia, perché condannato alla pena di anni due di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Montpellier in data 25 giugno 2021 per i reati di ricettazione e di associazione per delinquere finalizzata al furto di pannelli solari, accertati nella città di Sete (Marsiglia), in data ...

In data 27 dicembre 2021 il consigliere delegato, sentito l'arrestato - che alla presenza del difensore di fiducia dichiarava di non consentire alla consegna e di non rinunciare al beneficio della specialità -, convalidava l'arresto ed applicava la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella regione ..., misura, poi, revocata in data 3 febbraio 2022.

All'esito del procedimento per la delibazione sulla consegna, questa Corte disponeva, ai sensi dell'art. 17, comma 4, legge n. 69/2005, la consegna dei H.A. alle competenti autorità dello Stato della Francia in esecuzione del mandato d'arresto europeo è stato emesso in data 25 ottobre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Montpellier per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione inflitta ad H.A. con sentenza emessa dal Tribunale di Montpellier in data 25 giugno 2021 (n. di riferimento fascicolo ...).

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'estraddando ed, all'esito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 24783/2022 del 27 giugno 2022, annullava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo giudizio ad altra sezione di questa Corte.

La Suprema Corte - con riferimento al motivo con il quale il ricorrente si doleva della violazione dell'art 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 2, 3, 31, 32, 34 e 38 della Costituzione, chiedendo di annullare la sentenza o di sollevare questione di legittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui preclude il rifiuto della consegna ai cittadini di paesi terzi che risiedano o dimorino in Italia, indipendentemente dai legami che essi abbiano con il territorio italiano - ha rilevato come la Corte di appello di Napoli abbia disposto la consegna rigettando la richiesta di produzione di ulteriore documentazione volta ad attestare che H.A. era dimorante effettivamente in Italia da oltre cinque anni (circostanza che la stessa Corte territoriale riconosceva documentata dalla carta di identità rilasciata il ... dal Comune di ... e dal permesso di soggiorno con la dicitura «soggiornante di lungo periodo»), senza considerare questioni di legittimità costituzionale attualmente pendenti per censure analoghe a quelle formulate dal ricorrente, ritenute non manifestamente infondate, tanto da dare vita ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Trattasi di questione pregiudiziale volta a chiarire la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa, come quella italiana, che precluda in modo assoluto ed automatico ai cittadini di paesi terzi che risiedano o dimorino in Italia, indipendentemente dai legami che essi abbiano con il territorio italiano, di avvalersi del motivo di rifiuto facoltativo al vaglio ed, in caso di incompatibilità, quali legami dovrebbero consentire il rifiuto della consegna.


Ad avviso della Suprema Corte l'intestata autorità giudiziaria avrebbe, quindi, dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005, ove avesse accertato la rilevanza della sentenza nel presente giudizio.

Per apprezzare la rilevanza di detta questione, non bastava accertare che il ricorrente dimorava nel territorio italiano da oltre cinque anni, ma occorreva verificare il presupposto della continuativa presenza del ricorrente sul territorio italiano e, dunque, l'effettività del suo, pur legittimo, radicamento, ossia stabilire se il ricorrente rientrasse nella categoria di cittadini di Stati terzi per i quali la Corte costituzionale ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata.

La sentenza impugnata veniva, quindi, annullata con rinvio per accertare la sussistenza o meno del radicamento del ricorrente nel territorio italiano ed adottare i provvedimenti conseguenti.

Alla prima udienza del giudizio di rinvio, fissata in data 22 settembre 2022, verificata la regolare costituzione delle parti, il procedimento veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore.

Alla successiva udienza del 19 ottobre 2022 veniva acquisita la documentazione prodotta dalla difesa e, dopo altri due rinvii disposti alle udienze del 17 novembre 2022 ed 12 gennaio 2023, per legittimo impedimento del difensore, all'udienza del 19 gennaio 2023, respinta l'ulteriore richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, in quanto non adeguatamente documentata e tardiva, la Corte, all'esito della Camera di consiglio, la Corte pronunciava la presente ordinanza.



Osserva la Corte, all'esito dell'odierna udienza, come, alla stregua della richiamata pronuncia della Corte di cassazione, debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno, avendo accertato la rilevanza della stessa nel presente giudizio.

Invero, nel corso del giudizio svoltosi davanti a questa Corte, la difesa del consegnando ha adeguatamente fornito prova di una continuativa presenza di H.A. nel territorio italiano e di uno suo effettiva radicamento, anche lavorativo, sul territorio nazionale, così da poterlo ritenere «legittimamente ed effettivamente dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni».

A dimostrazione del proprio radicamento del territorio italiano la difesa di H.A. ha, infatti, prodotto, oltre la citata carta d'identità rilasciata il ... dal Comune di ... ed il permesso di soggiorno con la dicitura «soggiornante di lungo periodo» del 5 ottobre 2010; comunicazione UniLav da cui risulta che il predetto ha svolto attività di bracciante agricolo dal 10 marzo 2021 al 31 luglio 2021; altra comunicazione UniLav del 18 gennaio 2022; pratica relativa alla domanda di prestazione di disoccupazione agricola presentata il 29 gennaio 2022 con allegato estratto conto previdenziale da cui risulta il versamento di contributi come lavoratore agricolo per alcune giornate negli anni 1998, 1991, 2000, 2002, 2003, 2017 2018, 2019, 2020 e 2021; certificazione unica 2020 da cui risulta lo svolgimento di attività di lavoratore agricolo da giugno a dicembre 2019.

Da tali elementi risulta, dunque, che il consegnando, oltre a risiedere leittimamente nel territorio italiano da oltre cinque anni, è stabilmente radicato in esso, intrattenendo egli, da lungo tempo, la parte più significativa dei propri rapporti lavorativi e sociali in detto territorio, con conseguente rilevanza della questione al vaglio.

Giova premettere, che la questione della legittimità costituzionale dell'esclusione dei cittadini di Stati terzi dell'art. 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, è già stata sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali interni ed internazionali, oltre che del diritto dell'Unione europea, e ritenuta dalla Corte costituzionale non manifestamente infondata, tanto da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con ordinanza n. 217/2021, ed è proprio in forza di tale pronuncia che la Suprema Corte ha invitato questa Corte territoriale a sollevare questione di legittimità della citata norma, previo accertamento della sua rilevanza, nella parte in cui esclude, in ogni caso, la possibilità di opporre rifiuto quando il soggetto richiesto sia cittadino di un Paese terzo, indipendentemente dai legami che esso presenti con il territorio italiano.

In particolare, la Corte costituzionale - chiamata dalla Corte d'appello di Bologna a delibare la legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *e*), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per contrasto con la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con il diritto alla vita familiare dell'interessato, tutelato dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione agli articoli 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con l'art 3 della Costituzione e con gli articoli 11 e ancora 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (a cui lo Stato italiano ha dato attuazione con la legge n. 69/2005), all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP) - con ordinanza n. 217 del 2021, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima consegna decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo;

b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

Invero, dopo l'ordinanza di rimessione della Corte di Bologna, l'art. 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, è stato modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'art. 6 della legge 4 ottobre



2019, n. 117). Dal confronto tra le due versioni dell'art. 18-*bis* emerge che, ferma la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino italiano, per rifiutare la consegna di un cittadino di altro Stato membro occorre questi sia «legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni», mentre prima era sufficiente che egli avesse «legittimamente ed effettivamente» residenza o dimora nel territorio italiano.

Risulta, invero, modificato, ad opera dell'art 17 del decreto legislativo n. 10 del 2021, anche l'art. 19 della legge n. 69 del 2005, relativo al mandato di arresto processuale, che la Corte di appello di Bologna invocava quale *tertium comparationis* rispetto alla sua censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione (per la ritenuta l'irragionevole disparità di trattamento tra il cittadino di uno Stato terzo, stabilmente radicato in Italia e destinatario di un mandato di arresto rilasciato per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, il quale non può beneficiare del rifiuto della consegna e scontare in Italia la pena irrogata nello Stato emittente ai sensi del censurato art. 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, e il cittadino di uno Stato terzo, parimenti radicato in Italia, ma destinatario di un mandato d'arresto rilasciato ai fini dell'esercizio dell'azione penale, che, invece, avrebbe il diritto di scontare in Italia la pena irrogata dallo Stato emittente all'esito del processo ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), della medesima legge, nella versione previgente).

Mentre nella versione previgente vi era un generico riferimento al cittadino «o residente dello Stato italiano», nella versione vigente la norma prevede che il man o di arresto europeo sia sottoposto alla condizione che la pena eventualmente applicata allo Stato richiedente sia eseguita in Italia solo qualora si tratti di cittadino italiano «o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni», così escludendo anche da tale ipotesi, all'esito della citata modifica, i cittadini di Paesi terzi.

La Corte di appello di Bologna deve, però, fare applicazione della normativa precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2021), in quanto l'art. 28, comma 1, di tale decreto legislativo dispone che le modifiche da esso apportate alla legge n. 69 del 2005 non si applicano ai procedimenti di esecuzione di mandati di arresto già in corso.

Diversamente, questa Corte deve applicare la nuova disciplina, atteso che lo stesso mandato di arresto europeo è successivo all'entrata in vigore delle citate modifiche.

Nonostante il parziale mutamento del quadro normativo di riferimento questa Corte - come implicitamente rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 24783/22 - ritiene, tuttora, non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni (sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno).

In primo luogo, la norma al vaglio si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma della Costituzione, poiché l'impossibilità di scontare la pena in Italia rispetto a condannati cittadini di Paesi terzi anche se stabilmente radicati nel territorio italiano da almeno cinque anni (requisito temporale che costituisce un ragionevole indice dell'effettività del radicamento nel territorio nazionale) vanifica la finalità rieducativa della pena sancita dalla citata norma costituzionale - che tale finalità enuncia senza operare alcuna distinzione fra determinate categorie di persone condannate considerato che il motivo di rifiuto in esame si propone di favorire la risocializzazione del condannato, rendendo possibile il mantenimento dei suoi legami familiari e sociali per favorirne un corretto reinserimento al termine dell'esecuzione.

Tale funzione di risocializzazione del condannato è stata costantemente indicata dalla Corte di giustizia quale obiettivo del motivo di rifiuto facoltativo stabilito dall'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, recepito dalla legge nazionale di attuazione. Ed, infatti, sin dalla sentenza Kozłowski, la Corte di giustizia ha sottolineato che «il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all'art. 4, punto 6, della decisione quadro mira segnatamente a permettere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata» (sentenza Kozłowski, paragrafo 45; sentenza Wolzenburg, paragrafo 62, e sentenza Lopes Da Silva Jorge, paragrafo 32).

Come rilevato dalla Consulta nell'ordinanza n. 217/2021, «al perseguimento di tale scopo è funzionale la successiva decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, il cui considerando n. 9 recita: «L'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della per-



sona condannata, l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo». La decisione quadro 2008/909/GAI appena menzionata si applica non solo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione, ma anche ai cittadini di paesi terzi. Anche a questi ultimi appare riferirsi, in particolare, il considerando n. 7, che individua lo Stato in cui l'esecuzione della pena appare più funzionale alle finalità di reinserimento sociale del condannato in quello nel quale il condannato «vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni e in cui manterrà un diritto di soggiorno permanente»».

Se obiettivo del motivo di rifiuto facoltativo al vaglio è, dunque, la reintegrazione sociale del condannato, come riduzione degli effetti desocializzanti della pena detentiva, manca una ragionevole giustificazione a sostegno della scelta normativa legata alla diversità di trattamento della posizione del cittadino di uno Stato terzo, al quale viene del tutto preclusa la possibilità di beneficiare di un rifiuto alla consegna nella prospettiva della finalità rieducativa della pena.

Tale obiettivo di risocializzazione, che costituisce indubbiamente uno dei principali coronari del principio rieducativo, non ammette distinzioni basate sulla cittadinanza, poiché il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo più idoneo al raggiungimento di tale finalità non è tanto la cittadinanza, ma la residenza o dimora stabile nello Stato di esecuzione.

La residenza o dimora, stabile ed effettiva, di un cittadino di un Paese terzo implica, in linea di principio, un grado di inserimento nello Stato equivalente a quello dei cittadini di quest'ultimo o degli altri Stati membri che, al pari, siano effettivamente residenti o dimoranti nel territorio italiano ed è tale legame che con lo Stato di esecuzione che si vuole tutelare per facilitare il reinserimento sociale della persona condannata.

In proposito, vale richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 227/2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera *r*), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.

In essa si legge che, la *ratio* della norma della citata decisione quadro è favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e, «così come interpretata dalla Corte di giustizia, è agevole dedurre che il criterio per individuare il contesto sociale, familiare, lavorativo e altro, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel «radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia» che costituisce la premessa in fatto delle ordinanze di rimessione. Utilizzando il criterio esclusivo della cittadinanza, escludendo qualsiasi verifica in ordine alla sussistenza di un legame effettivo e stabile con lo Stato membro dell'esecuzione, la norma impugnata tradisce, in definitiva, non solo la lettera, ma anche e soprattutto la ratio della norma dell'Unione europea alla quale avrebbe dovuto dare corretta attuazione».

Giova, in proposito, richiamare anche le argomentazioni con cui la Corte di cassazione, nella sentenza n. 35953/2021 (pronunciata a seguito della restituzione degli atti disposta con ordinanza n. 60/2021 della Corte costituzionale, investita con ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020 della Corte di cassazione, che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera *b*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano), ha argomentato in merito alla sussistenza, (anche) nel nuovo quadro normativo derivante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 10/2021, della disposizione al vaglio con il principio di rieducazione della pena sancito dall'art 27, comma 3 della Costituzione.

Si legge in motivazione: «... Parimenti rilevanti, sotto altro, ma connesso profilo, devono ritenersi le implicazioni sottese all'incidenza concretamente esercitata sul sistema del mandato di arresto europeo dalla successiva adozione della collegata decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (*cf.* il par. 7.3. della citata ordinanza di rimessione). A tale strumento di diritto derivato il nostro ordinamento ha dato attuazione con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161. Ora, l'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI è assai ampio e non mira a tutelare solo il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito



dall'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ma investe anche (secondo il considerandum n. 16) le posizioni soggettive previste nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nella direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE]. Nel considerandum n. 17, inoltre, si specifica che «... laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata “vive”, si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali». Il suo scopo fondamentale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, è quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena nei suoi confronti irrogata da altro Stato dell'Unione. Siffatta decisione quadro contiene, all'art. 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato di esecuzione 16 ove ricorrano le richiamate evenienze procedimentali di cui all'art. 4, n. 6, e all'art. 5, n. 3, della decisione quadro sul m.a.e. Nelle ipotesi in cui vengano in rilievo tali specifiche disposizioni della procedura di consegna basata sul m.a.e., si deve applicare, secondo il richiamato art. 25 (e l'ulteriore esplicitazione offertane dal considerandum n. 12), anche la decisione quadro 2008/909/GAI per il trasferimento della pena nello Stato membro dove dovrà essere eseguita. A tale «microsistema» dell'esecuzione della pena nell'ambito dei rapporti giurisdizionali fra gli Stati membri dell'Unione il nostro ordinamento ha dato fedele attuazione, in particolare, con la previsione dell'art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 161 del 2010 - che a sua volta richiama le pertinenti disposizioni degli articoli 18 e 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69 - e con l'art. 2, comma 1, lettera c), che in linea generale definisce la «persona condannata» come «la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna», ossia [ex art. 2, comma 1, lettera b)] una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro con la quale vengono applicate una pena o una misura di sicurezza nei confronti di «una persona fisica», senza distinguere, ai fini dell'applicabilità dello strumento, fra le posizioni soggettive dei cittadini comunitari o di Paesi terzi. In tal senso, infatti, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (*ex multis* v. Sez. 6, n. 53 del 30 dicembre 2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261803; Sez. 6, n. 38557 del 17 settembre 2014, Turlea, Rv. 261908) è stato affermato il principio secondo cui la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005 - poi sostituito, come si è visto, con l'art. 18-bis cit. e, da ultimo, con la riformulazione dell'art. 18-bis, comma 2 -, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia, è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, anche - per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro. Criteri direttivi, questi, che la Corte d'appello deve applicare non solo nei confronti del cittadino italiano, ma anche nei confronti della persona condannata che non ha la cittadinanza italiana (*cfi*: Sez. 6, n. 8439 del 16 febbraio 2018, Ciociu, Rv. 272379), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10, comma 2 e 12, comma 2, decreto legislativo n. 161 del 2010, in relazione alla connessa previsione di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera e) della decisione quadro 2008/909/GAI, purché in tale ultima ipotesi il Ministro della giustizia abbia dato con un decreto il suo consenso all'esecuzione in Italia della relativa sentenza di condanna. 17 Entro tale prospettiva, dunque, rischierebbero di porsi in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, disposizioni normative - quale quella contenuta nel novellato art. 18-bis, comma 2, legge cit. - che in sede di esecuzione della pena precludessero la realizzazione di ogni speranza di reintegrazione sociale per il cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea, quando altre disposizioni, contestualmente applicabili nell'ambito della medesima procedura di consegna (segnatamente, i richiamati articoli 2, comma 1, lettera b) e lettera c), 10, comma 2, 12, comma 2 e 24, comma 1, decreto legislativo n. 161 del 2010) e direttamente collegate a quella testé richiamata, gli consentissero invece di beneficiare della possibilità di scontare la pena nello Stato, a garanzia della medesima finalità di rilievo costituzionale. Per le medesime ragioni, ancora, deve soggiungersi che se la previsione di eventuali diversità di regime normativo per gli stranieri può essere considerata legittima, ove delineata dal legislatore in termini di ragionevolezza, è pur vero che i diritti «inviolabili» sono incompressibili nel loro «nucleo irriducibile» (*cfi*: Corte costituzionale, sent. n. 252 del 5 luglio 2001), sicché è difficile ritenere che la sostanza di tale «nucleo» di tutela non rischi una ingiustificata compressione ove all'esecuzione della pena si accompagni lo sradicamento di una persona dal Paese nel quale essa si trovi ormai pienamente inserita sul piano sociale, affettivo e lavorativo».

Le considerazioni che precedono portano anche a censurare la disposizione al vaglio in riferimento all'art. 3 della Costituzione, comportando essa un'irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani o di uno Stato membro e cittadini di un Paese terzo, che, anche se stabilmente radicali nel territorio nazionale, non possono beneficiare del rifiuto



alla consegna. Tale discriminazione non può ritenersi giustificata in considerazione della rado del motivo di rifiuto al vaglio, finalizzato - come già evidenziato - ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato, anche alla luce del principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Se, dunque, l'obiettivo è la risocializzazione, il criterio selettivo deve essere non tanto e non solo la cittadinanza, ma la residenza o dimora stabile ovvero elementi idonei a rivelare un radicamento in Italia.

Dunque, in relazione all'assenza di alcuna previsione di garanzia in favore dei cittadini di Paesi non membri dell'UE che siano stabilmente radicati nel territorio italiano, deve ritenersi prospettabile anche la violazione del parametro riferibile all'art. 3 della Costituzione, per quel che attiene al rispetto dei canoni di ragionevolezza e coerenza sistematica nella delineazione dei tratti di diversità che strutturalmente connotano, rispetto a tutte le altre categorie di potenziali destinatari, la qui denunciata disciplina del correlativo motivo di rifiuto della consegna, frutto di scelte discrezionali del legislatore il cui contenuto sembra tradursi in un risultato normativo tale da valicare il limite dell'intrinseca ragionevolezza.

La mancata previsione della possibilità di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente radicato nel territorio italiano si pone in contrasto anche con le norme costituzionali e sovranazionali (queste ultime rilevanti, nell'ordinamento costituzionale italiano, ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione, nonché, per ciò che concerne il diritto dell'Unione europea, 11 della Costituzione, che sanciscono il diritto alla vita privata e familiare: l'art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili della persona, tra i quali si annovera il diritto in esame (sentenza n. 202 del 2013), e gli articoli 7 CDFUE, 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17, paragrafo 1, PIDCP).

Infatti, l'esecuzione di un mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena nei confronti del cittadino di un Paese terzo che sia stabilmente radicato nel territorio italiano produrrebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare della persona condannata e richiesta in consegna per l'esecuzione di una pena all'estero che, se scontata, invece, nel territorio dello Stato ove sono di fatto concentrati, perché nel tempo vi hanno trovato una nuova radice, tutti i legami affettivi, sentimentali, di reciproca assistenza e solidarietà scaturenti dalla vicinanza della propria famiglia, potrebbe accrescerne sensibilmente le possibilità di reinserimento sociale.

In altri termini, in forza della censurata formulazione della disposizioni di cui agli articoli 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005 (anche ed, anzi, ancora di più) a seguito delle modifiche della novella legislativa del 2 febbraio 2021 - il cittadino di uno Stato terzo che abbia stabilito il centro dei suoi legami familiari nello Stato di esecuzione si vede sistematicamente preclusa, come già osservato, qualsiasi possibilità di «risocializzazione» attraverso la conservazione, per quanto possibile, dei legami affettivi germinati all'interno del nucleo familiare cui appartiene durante l'intera fase temporale di esecuzione della pena detentiva irrogatagli dallo Stato emittente.

L'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *e*), della legge n. 69 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, si pone in contrasto anche con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione - quadro 2002/583/GAI del 13 giugno 2002, laddove limita la possibilità prevista in via generale da tale disposizione della decisione quadro - di rifiutare la consegna della persona che dimori o risieda in Italia alle sole ipotesi in cui tale persona sia cittadina italiana o di altro Stato membro, con esclusione dell'ipotesi in cui essa sia cittadina di un Paese terzo.

Come si è sopra ricordato, a seguito della citata ordinanza di rimessione della Corte di appello di Bologna, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 217/2021, ha sottosto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, le due surrichiamate questioni pregiudiziali relativamente

La questione non risulta essere ancora stata decisa dalla Corte di giustizia.

Ciò posto, per comprendere i profili di incompatibilità della norma nazionale al vaglio con gli art. 11 e 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 4, paragrafo 6, della decisione-quadro 2002/584, prospettati in questa sede, occorre considerare che, ai sensi del citato art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria può rifiutare di eseguire un MAE rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, purché siano soddisfatte due condizioni: la persona ricercata deve dimorare nello Stato membro di esecuzione, esserne cittadino o risiedervi; lo Stato di esecuzione deve impegnarsi a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

Il legislatore italiano, nel recepire nel suo ordinamento giuridico detto motivo di non esecuzione facoltativa, ne ha limitato l'operatività, escludendo tale possibilità per i cittadini di Paesi terzi, che, anche se legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano, saranno comunque consegnati (se ricorrono le altre circostanze richieste) allo Stato che ha emesso il MAE.



Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI stabilisce un motivo di rifiuto espressamente definito quale «facoltativo», la cui trasposizione totale o anche solo parziale nel diritto nazionale è rimessa, in linea di principio, alla discrezionalità degli Stati membri. La Corte di giustizia ha sottolineato, in proposito, che «un legislatore nazionale il quale, in base alle possibilità accordategli dall'art. 4 di detta decisione quadro, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia». Infatti, limitando le situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo, tale legislazione non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del reciproco riconoscimento sancito dall'art. 1, n. 2, della decisione quadro 2002/584, il quale costituisce il principio fondamentale istituito da quest'ultima» (sentenza Wolzenburg, paragrafi 58 e 59).

Da ciò deriva, che secondo la Corte di giustizia non può escludersi «che gli Stati membri, nell'attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nella sfera di applicazione [dell']art. 4, punto 6» (sentenza Wolzenburg, paragrafo 62).

Tuttavia, la libertà di scelta del legislatore nazionale non è illimitata ed è indubbio che l'esecuzione di un mandato di arresto europeo non può mai comportare la violazione dei diritti fondamentali dell'interessato art. 1, paragrafo 3 («L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro») e considerando n. 12 della decisione quadro («La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'art. 6 [TUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI.») -, né dei principi del diritto dell'Unione riconosciuti dall'art. 6 Trattato sull'Unione europea e dalla CDFUE.

In altri termini, l'art. 4, punto 6, della citata decisione-quadro non consente agli Stati membri di ricorrere a modalità di recepimento che comportino la violazione dei diritti fondamentali o principi dell'art. 6 Trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali.

Ebbene, la limitazione alla facoltà di rifiuto alla consegna prevista dalla legge italiana, che ne esclude in ogni caso l'operatività nei confronti di cittadini di Stati terzi, indipendentemente dai legami da questi creati con il territorio nazionale, viola il principio di uguaglianza garantito dagli articoli 2 e 20 della Carta, in considerazione della finalità - già sopra illustrata - che tale normativa persegue.

Sebbene, lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi non possa essere equiparato, in generale, a quello dei cittadini degli Stati membri (atteso che l'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta la discriminazione in base alla nazionalità, si riferisce ai cittadini degli Stati membri); tuttavia, la differenza di trattamento tra i primi e i secondi non può prevalere quando lo stesso diritto derivato dell'Unione prevede, esplicitamente o implicitamente, prevede un regime uniforme per entrambe le categorie, vigendo il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall'art. 20 della Carta.

Tenuto conto dell'inviolabilità dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti dall'art. 6 del TUE, l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 esclude che il suo stesso art. 4, punto 6, consenta agli Stati membri di ricorrere a modalità di recepimento che comportino la violazione della Carta o dei principi fondamentali dell'Unione.

Tra detti principi vi è quello di uguaglianza, garantito dagli articoli 2 del Trattato sull'Unione europea e 20 della Carta ed il recepimento dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 nell'ordinamento italiano - come già illustrato - non appare sia compatibile con essi.

Invero, l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non dà rilevanza al criterio della cittadinanza, sostituito da quello della residenza (o della dimora), con la sola eccezione dei cittadini dello Stato membro di esecuzione, ed il potere discrezionale in sede di recepimento di tale disposizione del diritto dell'Unione non può quindi tradursi in un sistema di regole che tratta i cittadini di paesi terzi in modo peggiore rispetto ai cittadini di uno Stato membro, poiché, alla luce dell'obiettivo dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la situazione di un cittadino di un paese terzo che risiede effettivamente nello Stato di esecuzione è comparabile a quella di un cittadino di uno Stato membro.

A tal fine, la residenza, stabile ed effettiva, di un cittadino di un paese terzo implica, in linea di principio, un grado di inserimento nel paese in cui dimora equivalente a quello dei cittadini di quest'ultimo. Un siffatto legame con lo Stato membro di esecuzione è idoneo a facilitare il reinserimento sociale della persona ricercata, dopo aver scontato in tale Stato la pena detentiva cui è stata condannata.

Inoltre, il superamento dei limiti di discrezionalità dello Stato membro nell'attuazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 ossia l'incompatibilità della legge italiana con tale norma dell'Unione europea e, quindi, la violazione degli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione, deriva anche - come già rappresentato - dalla lesione del



diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 7 della Carta (oltre che dall'art 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 17, paragrafo 1, PIDCP) che l'esclusione assoluta del motivo di rifiuto al vaglio nei confronti dei cittadini di Stati terzi comporta, qualora la persona ricercata abbia solidi legami sociali e familiari in Italia.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 11, 27, comma 3, 117, comma 1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato con decreto legislativo n. 10/2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione prevista dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Napoli, 19 gennaio 2023

Il Presidente: GENTILE

Il consigliere estensore: ATTENA

23C00142

N. 110

Ordinanza del 12 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Italian Tobacco Manufacturing srl e Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell'economia e delle finanze


Tributi – Accise – Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che ancora la determinazione dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora stabilita, per gli anni 2023, 2024, 2025, alla variazione della componente del prezzo medio ponderato (PMP)-sigarette, data dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente.

- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art. 39-*octies*, commi da 1 a 8, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

(SEZIONE SECONDA)

ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;



Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13 gennaio 2020 e del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «il PMP-sigarette per l'anno 2020, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo, nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale», che «l'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 188,73 il chilogrammo convenzionale» e che «a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono rideterminate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati»;

della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;

ove occorra del provvedimento prot. n. 27787 del 22 gennaio 2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

ove occorra del provvedimento prot. n. 55291 del 17 febbraio 2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 9 marzo 2021:

della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14 gennaio 2021, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno 2021, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 258,00 il chilogrammo convenzionale.

2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 193,21 il chilogrammo convenzionale»;

della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;

di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 marzo 2022:

della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13 gennaio 2022, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno 2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 260,00 il chilogrammo convenzionale.

2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale»;

della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;

di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 febbraio 2023:

del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29 dicembre 2022 e del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate come da allegati alla presente determinazione»;

dell'allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette», adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento impugnato *supra* e ad esso allegato;



di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle dogane e dei monopoli e di Ministero dell'economia e delle finanze;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che la sezione con ordinanza n. 13610 del 21 ottobre 2022 ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 39-*octies*, commi 1-8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo, disponendo la sospensione del giudizio;

che la Corte costituzionale ha fissato l'udienza pubblica del 7 novembre 2023 per la trattazione della questione di costituzionalità rimessa dalla sezione (reg. ordinanza n. 159/2022 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2023);

che parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti (terzo atto per motivi aggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 2022 con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette» e l'allegato rubricato «Tabella A – Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»;

che il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 è stato censurato «per gli stessi vizi già avanzati in sede di ricorso introduttivo, nonché in sede di motivi aggiunti», evidenziando come anche tale ultimo provvedimento «si appalesa gravemente illegittimo in quanto gravemente distorsivo della concorrenza in quanto avvantaggia i grandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a discapito dei pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa»;

che parte ricorrente ha rilevato che la recente legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha modificato con il comma 122 dell'art. 1 la disciplina recata dall'art. 39-*octies* del decreto legislativo n. 504/1995 senza tuttavia che le modifiche abbiano risolto «e, anzi, hanno aggravato» i gravi effetti distorsivi della concorrenza correlati alle modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo, chiedendo, in particolare, che venga rimessa alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale della disciplina introdotta con il comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022;


che parte ricorrente ha chiesto che nelle more della decisione della Corte costituzionale venga concessa la sospensione degli effettivi del provvedimento gravato allegando il pregiudizio irreparabile derivante dalla «inevitabile perdita di quote di mercato ... con ogni conseguenza in ordine al condizionamento della sua libera attività imprenditoriale, in violazione dell'art. 41, Cost.» e dalla compromissione della procedura concorsuale che riguarda la Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento;

che la sezione con ordinanza n. 1436 del 9 marzo 2023 ha ritenuto necessario acquisire dall'ADM, anche ai fini di decidere sull'istanza cautelare e di valutare la sussistenza degli estremi per disporre un nuovo rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte costituzionale, «una nota di chiarimenti in cui si evidenzi in che modo la disciplina introdotta dall'art. 29, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, incide e con quali effetti sul meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo oggetto della precedente disciplina», stabilendo «il termine 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per provvedere sull'incombente istruttorio»;

che l'incombente istruttorio disposto dalla sezione non è stato adempiuto entro il termine indicato nell'ordinanza istruttoria;

Considerato:

che l'onere fiscale minimo è dovuto laddove la c.d. accisa globale sulle sigarette (derivante dalla somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa) risulta «inferiore» al medesimo onere fiscale minimo determinato ai sensi dell'art. 39-*octies*, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1995, mentre non è dovuto laddove la c.d. accisa globale risulta di fatto superiore al predetto onere fiscale minimo (art. 39-*octies*, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1995);



che il comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022 ha direttamente inciso sulla modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo in quanto ha sostituito, in particolare, il comma 6 dell'art. 39-*octies* del decreto legislativo n. 504/1995 stabilendo che per le sigarette l'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, «è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento» della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 della medesima disposizione e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al «PMP-sigarette» e che la percentuale dell'onere fiscale minimo «è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

che ad avviso del Collegio le modifiche apportate dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere fiscale minimo stabilita nell'art. 39-*octies*, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 504/1995, nella parte in cui confermano di ancorare la determinazione dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora stabilita (per gli anni 2023, 2024, 2025), alla variazione della componente del «PMP-sigarette» che è data dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente, rinnovano i sospetti di illegittimità costituzionale della disciplina sull'onere fiscale minimo per come già evidenziati dalla sezione nell'ordinanza n. 13610/2022 poiché ancora una volta «... i produttori che offrono sigarette ad un prezzo più elevato e quindi realizzano un maggior fatturato (ossia le multinazionali) sono in grado di modificare la soglia dell'onere fiscale minimo mediante il semplice aumento dei prezzi di vendita. Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore italiano, aumentando il prezzo di vendita dei prodotti si innalza automaticamente il denominatore sulla cui base si effettua il rapporto tra fatturato e quantità di sigarette vendute e quindi si ottiene una soglia dell'onere fiscale minimo più alta. La politica dell'aumento dei prezzi dei grandi operatori determina in via diretta l'aumento del carico fiscale che devono sopportare i piccoli operatori»;

Ritenuto:

che in relazione alle modifiche legislative introdotte dalla legge di bilancio 2023, permangono i medesimi dubbi di compatibilità costituzionale sollevate con l'ordinanza n. 13610/2022 in quanto persistono le «distonie» tra il «congegno nazionale di determinazione dell'onere fiscale minimo ... rispetto al sistema delineato a livello europeo» e le «conseguenze delle distonie» sulla concorrenza nel mercato evidenziate nella medesima ordinanza, il che induce al Collegio di sollevare (anche) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-*octies*, commi 1-8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022;


che, in punto di rilevanza della questione sollevata, la definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante ai fini della definizione della presente controversia in quanto il provvedimento prot. n. 632286/2022 che è stato impugnato con il terzo atto per motivi aggiunti è stato adottato in pretesa applicazione dell'art. 39-*octies*, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1994, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2023, sicché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale comporta l'invalidità del provvedimento amministrativo che su di essa adottato;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata, si ribadisce ed evidenzia come la disciplina nazionale nella parte in cui introduce un meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo che, in quanto agganciato all'accisa *ad valorem* (art. 39-*octies*, comma 3, lettera *b*), decreto legislativo n. 504/1994), comporta, anche alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, un carico fiscale maggiore sui produttori che commercializzano sigarette ad una classe di prezzo più bassa rispetto a quella c.d. di parità e quindi viola gli articoli 1 e 117 Cost. per il tramite della disciplina interposta degli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE, prevista al fine di tutelare i principi di libera concorrenza nel mercato interno e quindi di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette;

che sia rilevante ai fini della decisione della presente controversia e non manifestamente infondata la definizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-*octies*, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo;

pertanto, di sottoporre e rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale, salvo che il giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame;

Ritenuto infine di respingere l'istanza di misure cautelari sotto il profilo del *periculum* in mora poiché, nella comparazione dei contrapposti interessi in gioco e attesa la natura generale del provvedimento gravato avente effetti inscindibili, occorre salvaguardare, rispetto all'interesse economico di parte ricorrente, l'interesse erariale all'introito delle accise derivante dalla vendita delle sigarette nel mercato.



P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022.

Rispinge l'istanza di misure cautelari nei confronti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 632286/RU del 29 dicembre e del relativo allegato.

Conferma la sospensione del presente giudizio, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Demanda alla Segreteria della sezione tutti gli adempimenti di competenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente;

Luca Iera, referendario, estensore;

Michele Tecchia, referendario.

Il Presidente: RICCIO

L'estensore: IERA

23C00143

N. 111

Ordinanza del 23 marzo 2023 del Tribunale di Cosenza nel procedimento civile promosso da Azienda Ospedaliera di Cosenza e altri contro Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2001 - Inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge n. 215 del 2021, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e dei crediti retributivi da lavoro.


- Legge 16 dicembre 2022, n. 196 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), art. 2, introduttivo del comma 3-bis alla lettera c) del comma 2 dell'art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 (*recte*: Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196, art. 2, comma 3-bis).

TRIBUNALE DI COSENZA

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Filomena De Sanzo;

Esaminati gli atti del procedimento;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 febbraio 2023 con assegnazione delle parti di termine per note difensive sino al 6 marzo 2023;



Lette le note depositate nell'interesse di I Greco - Ospedali Riuniti S.r.l., Medical Sytem S.p.a., Heritage SPV e dall'Asp di Cosenza;

Preso atto che, per effetto delle rettifiche eseguite nelle more dal G.E. con provvedimento del 29 dicembre 2022, l'ammontare delle somme staggite, indicato in euro 12.461.405,94 nell'ordinanza di assegnazione del 13 dicembre 2022 opposta dai creditori istanti, è pari ad euro 17.153.550,99.

Osserva

La presente procedura esecutiva nasce a seguito di provvedimento di riunione di svariati pignoramenti mobiliari eseguiti, nel corso degli anni, da più creditori nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Cosenza presso il terzo tesoriere Banca Nazionale del Lavoro - BNL sulla base di titoli esecutivi giudiziali (sentenze e decreti ingiuntivi non opposti), nell'ambito della quale è stata espletata CTU contabile al fine di accertare l'esatta quantificazione del *petitum* dei creditori in vista della valutazione delle rispettive istanze di assegnazione.

La perizia ha consentito, altresì di verificare la capienza ai fini del pagamento dei creditori delle somme detenute e dichiarate dal tesoriere.

Le more del procedimento, prima che il G.E., effettuate le opportune verifiche, potesse dare corso all'assegnazione delle somme ai singoli creditori, è intervenuto l'art. 17, comma 4 D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 19 maggio 2020 che, a fronte dell'esplosione della pandemia da diffusione di Covid-19, ha previsto: «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonchè per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive; i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo; le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020».


In seguito, l'efficacia temporale della disposizione è stata ulteriormente prorogata ad opera dell'art. 3, comma 8 del D.L. n. 183 del 2020 «fino al 31 dicembre 2021».

Con ordinanza del 21 giugno 2021 il Tribunale di Cosenza, conformemente a quanto già fatto anche dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Benevento e dal TAR di Reggio Calabria, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*.

La Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 2021, depositata in data 7 dicembre 2021 - richiamando i precedenti di cui alle pronunce n. 128 del 2021 (in tema di sospensione delle procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore) e n. 231 del 2021 (in tema di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8 del D.L. n. 183 del 2020, limitatamente agli effetti della proroga sino al 31 dicembre 2021, per contrasto con gli art. 24 e 111 Cost.

Venuta meno la causa di non procedibilità, su impulso dei creditori, con ordinanza del 14 dicembre 2021, l'Ufficio ha disposto la prosecuzione del procedimento per concludere le operazioni di verifica dei crediti portati dai titoli esecutivi e provvedere all'assegnazione delle somme vincolate presso il terzo tesoriere B.N.L.

Tuttavia, dopo pochi giorni, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, seppur con una norma ad effetto territorialmente limitato alla sola Regione Calabria, introducendo, con l'art. 16-*septies*, lettera g) della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 («Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria»), una nuova ipotesi di non procedibilità delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie calabresi, del seguente tenore: «Al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025».



Nuovamente il Tribunale di Cosenza, dubitando della legittimità costituzionale anche di detta norma e conformemente all'analogo rilievo già mosso dal Tribunale di Crotone e poi anche dal TAR Calabria in funzione di giudice dell'ottemperanza, ha sollevato d'ufficio la relativa questione, sospendendo il giudizio esecutivo e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 228 dell'11 novembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità della norma sottoposta al suo vaglio evidenziando, in particolare, per quel che qui interessa, che «una misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela *in executivis* garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost.» (v. punto 7 della motivazione della sentenza in esame, che richiama anche le precedenti pronunce della Consulta n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013).

La Corte ha conclusivamente precisato nella sentenza anzidetta che «la misura introdotta dall'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, è difforme da queste indicazioni, e manca quindi l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco» ed ha sollecitato il legislatore, in caso di reintroduzione «di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni di inefficacia dei pignoramenti», ad «osservare i principi» da essa enucleati «circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti *medio tempore* prodottisi».

A seguito di tale pronuncia, la procedura odierna è stata quindi nuovamente riattivata dal Tribunale di Cosenza che, con decreto del 23 novembre 2022, ha fissato l'udienza per il prosieguo.

Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il G.E. ha così proceduto all'assegnazione di parte delle somme pignorate, escludendo dal riparto sette posizioni debitorie che, «per la complessità intrinseca del caso» avrebbero dovuto «essere trattate singolarmente», ed ha contestualmente disposto lo svincolo di tutte le somme pignorate, comprese quelle non assegnate.

Avverso detta ordinanza hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. alcuni dei creditori esclusi dall'assegnazione, e cioè: I Greco Ospedali Riuniti s.r.l., Giampiero De Maria, Medical Systems spa, Convatec Italia srl, SRL Pubblica Founding No.1, Heritage SPV S.r.l. (C.F. 10698870960), cessionaria dalla Detto Factor S.p.a. in liquidazione dei crediti.


Detti creditori hanno eccepito l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione deducendo la «carezza di motivazione, irragionevolezza e violazione della *par condicio creditorum*» per non avere proceduto il G.E., con motivazione ritenuta generica e priva di fondamento, all'assegnazione delle somme loro dovute, accertate anche dalla CTU espletata, pur trovandosi essi nelle medesime condizioni dei creditori soddisfatti e per avere irragionevolmente ed immotivatamente disposto, lo stesso giudice, anche lo svincolo delle somme non assegnate, pur in presenza di posizioni creditorie ancora da vagliare.

Con la spiegata opposizione, i creditori anzidetti hanno preliminarmente chiesto al Tribunale di sospendere inaudita altera parte l'ordinanza di assegnazione gravata stante il concreto e attuale pericolo di dispersione delle somme svincolate nelle more degli approfondimenti ritenuti necessari dal C.E. ai fini del vaglio delle loro richieste di assegnazione ed attesa anche l'(allora) imminente entrata in vigore della legge n. 196/2022 (di conversione del D.L. n. 169/2022) la quale, prevedendo nuovamente il divieto di intraprendere e proseguire azioni esecutive contro le Asp calabresi, con conseguente improseguibilità dell'odierna azione esecutiva, avrebbe ulteriormente aggravato il pericolo di perdita in via definitiva di ogni *chance* di soddisfacimento dei loro crediti, fondati su titoli esecutivi giudiziali, pur in presenza di una procedura del tutto capiente.

Questo Giudice, tabellarmente investito dell'incidente cautelare, con ordinanza del 19 dicembre 2022, valutata sommariamente la fondatezza dei motivi di opposizione, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato limitatamente alla parte in cui il G.E. ha ordinato lo svincolo di tutte le somme pignorate, così circoscrivendo l'efficacia del predetto svincolo alle sole somme assegnate, al fine di evitare il rischio di dispersione delle somme pignorate dagli opposenti nel tempo necessario all'espletamento degli accertamenti che il giudicante si era riservato di effettuare.

Nelle more dell'udienza fissata per la discussione in contraddittorio delle opposizioni proposte dai creditori estromessi dall'assegnazione e per l'eventuale conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte è entrata in vigore, il 29 dicembre 2022, la legge 196/2022 (conversione del D.L. n. 169/2022) che ha rieditato la norma dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 228/2022 dell'11 novembre 2022, disponendo nuovamente il blocco delle esecuzioni nei confronti delle Asp calabresi ma limitandone nel tempo la durata (dai cinque anni previsti nella norma dichiarata illegittima ad un solo anno) ed escludendo dal blocco i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro, nel dichiarato intento di uniformarsi ai profili di incostituzionalità accertati dalla Corte con riferimento all'art. 16-septies D.L. n. 146/2021.

All'udienza del 23 gennaio 2023 l'Asp ha chiesto, previa revoca del decreto inaudita altera parte, il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione contestata, alla luce della sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione e del conseguente svincolo *ex lege* di tutte le somme pignorate.



I creditori oppositori hanno, invece, insistito nell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e nella conferma del decreto emesso inaudita altera parte alla luce della dedotta illegittimità del provvedimento opposto, sostenendo, quanto alla norma sopravvenuta di cui l'Asp ha chiesto l'applicazione, che essa disporrebbe una mera sospensione, e non l'improcedibilità, delle esecuzioni in corso.

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, la scrivente ha ritenuto di sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 196/2022 (conversione in legge del D.L. n. 169/2022) nella parte in cui ha introdotto il comma 3-bis alla lettera C) del comma 2 dell'art. 16-septies D.L. 146/2021 (conv. in legge n. 215/2021) che dispone: «In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro», per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. relativamente alla mancata predisposizione, rispetto ai creditori muniti di titolo esecutivo alla data dell'entrata in vigore della norma, di meccanismi di tutela equivalente tesi a garantire un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli (nel caso *de quo* già in executivis e già in fase di assegnazione), come pure rilevato e richiesto dalla Consulta nella sentenza n. 228/2022 citata dal legislatore.

All'udienza del 15 febbraio 2023, fissata per la comparizione delle parti, i creditori hanno aderito al rilievo ufficioso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

L'Asp di Cosenza ha invece rappresentato la prossima adozione di delibera che, in ossequio al rilievo del Tribunale ed al *dictum* della Corte costituzionale, avrebbe introdotto una procedura di saldo dei debiti vantati nei suoi confronti dai creditori muniti di titolo esecutivo giudiziale ed ha chiesto termine per il relativo deposito.

Il Giudice, preso atto di quanto esposto, su conforme richiesta delle parti, ha quindi riservato la decisione, assegnando all'Asp termine per il deposito della preannunciata delibera ed alle parti termine per deduzioni all'esito della produzione documentale dell'ente.


L'Asp, depositata la delibera emessa in data 21 febbraio 2023, ha chiesto al Giudice di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, in ragione dell'improcedibilità disposta dalla legge n. 196/2022 e della sopravvenuta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'ufficio, determinata, a suo dire, dalla previsione, nella delibera adottata dal Commissario straordinario, di procedura di saldo dei creditori muniti, come gli odierni oppositori, di titolo giudiziale, rispettosa dei criteri indicati dalla sentenza n. 228/2022 della Consulta.

Gli oppositori hanno invece insistito nelle loro conclusioni, deducendo la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sottoposta alle parti dal Tribunale attesa la genericità dei criteri indicati dalla delibera quanto alle modalità ed ai tempi di pagamento dei creditori muniti di titolo, ed attesa altresì l'ingiustificata disparità di trattamento nella procedura di saldo prevista dalla delibera dell'Asp di Cosenza tra portatori di titolo esecutivo non più contestabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e portatori di titolo definitivo.

Questo *excursus* procedimentale che ha portato all'odierna rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Come si evince dall'esposizione dei fatti appena svolta, è chiamata la scrivente, quale giudice dell'incidente cautelare in fase di opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c., a decidere in ordine alla chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa il 13 dicembre 2022 con la quale, pur avendo ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti circa le posizioni creditorie degli oppositori, muniti di titolo esecutivo giudiziale, il G.E. ha disposto lo svincolo di tutte le somme pignorate, comprese quelle non assegnate e destinate, all'esito delle preannunciate ma non meglio precisate verifiche sui titoli, al soddisfacimento delle pretese creditorie degli oppositori pretermessi, in una procedura del tutto capiente.

La questione che si vuole in questa sede prospettare alla Corte è rilevante nel caso di specie. Ed infatti, disposta la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza di assegnazione per i motivi sopra esposti, a fronte della sussistenza delle condizioni per la conferma della sospensiva alla luce della valutabile illegittimità dell'ordinanza opposta per avere il G.E., con motivazione generica ed irragionevole, omesso di assegnare agli oppositori le somme portate dai titoli esecutivi azionati pur essendo essi, al pari degli altri creditori a cui le somme sono state attribuite, muniti di titolo esecutivo giudiziale depositato in originale e per non avere, altrettanto immotivatamente, lo stesso giudice, mantenuto il vincolo pignoratorio sulle somme non assegnate così di fatto rischiando di frustrare gli esiti degli approfondimenti istruttori preannunciati (finalizzati verosimilmente alla (sola) verifica



della correttezza dei calcoli effettuati dai creditori in ordine all'ammontare degli interessi di mora maturati *medio tempore* sulle somme portate dai titoli esecutivi), la sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva introdotta dall'art. 2, comma 3-*bis* della legge n. 196/2022, rendendo di fatto legittimo, ed anzi imposto *ex lege*, lo svincolo anche delle somme non assegnate dal G.E., impedirebbe alla scrivente la (dovuta) pronuncia di conferma del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione per (sopravvenuta) carenza di interesse alla decisione sulla sospensiva in capo agli opposenti.

In altri termini, l'applicazione della norma introdotta dal legislatore con la legge n. 196/2022 vanificherebbe le ragioni dell'opposizione, rendendone superfluo l'esame, dovendosi in ogni caso dichiarare, all'esito dell'introducendo giudizio di merito, l'improseguibilità dell'azione esecutiva e liberare tutte le somme pignorate, anche quelle non assegnate e già (illegittimamente) svincolate dal G.E., in ordine alle quali, come detto, quel giudice ha solo sospeso il giudizio.

Né la rilevanza della questione è elisa dalla delibera n. 346 emanata dall'Asp di Cosenza il 21 febbraio 2023, a seguito sottoposizione alle parti della questione di legittimità costituzionale che qui si sta sottoponendo alla Corte.

Il Commissario straordinario dell'Asp, con il provvedimento anzidetto, pubblicato nell'albo pretorio online dell'ente, aderendo ai rilievi del Tribunale, ha così disposto: «Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 dell'11 novembre 2022 e dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cosenza con l'ordinanza del 10 febbraio 2023, di prevedere meccanismi di tutela equivalenti tesi a garantire un soddisfacimento alternativo dei diritti dei creditori portati dai titoli già in *executivis* ed in fase di assegnazione, apponendo un vincolo di destinazione per la quota del 20% alla liquidità che sarà generata in favore della Regione Calabria ed assegnata alla ASP di Cosenza sia tramite il rinvio della compensazione del saldo di mobilità, sia in virtù dell'erogazione del contributo di solidarietà, per l'importo di euro 14.000.000,00 in favore dei predetti crediti nel Fondo per rischi e oneri, nonché prevedendo una procedura di saldo entro il 31 dicembre 2023 basata su criteri oggettivi, rispettosi della *par condicio creditorum*, in rapporto all'esito positivo dei riscontri che saranno effettuati dall'UOC Affari Legali e Contenzioso, prima dei crediti portati dai titoli già in *executivis* non più contestabili con i mezzi ordinari di impugnazione e successivamente dei crediti per il quale il titolo esecutivo sia ancora *sub iudice* (...)», delibera «di prevedere meccanismi di tutela equivalenti tesi a garantire un soddisfacimento alternativo dei diritti dei creditori portati dai titoli già in *executivis* ed in fase di assegnazione, apponendo un vincolo di destinazione per la quota del 20% alla liquidità che sarà generata in favore della Regione Calabria ed assegnata alla ASP di Cosenza sia tramite il rinvio della compensazione del saldo di mobilità, sia in virtù della erogazione del contributo di solidarietà, per l'importo di euro 14.000.000,00 in favore dei predetti crediti nel Fondo per Rischi e Oneri, nonché prevedendo una procedura di saldo entro il 31 dicembre 2023 basata su criteri oggettivi, rispettosi della *par condicio creditorum*, in rapporto all'esito positivo dei riscontri che saranno effettuati dall'UOC Affari Legali e Contenzioso, prima dei crediti portati dai titoli già in *executivis* non più contestabili con i mezzi ordinari di impugnazione e successivamente dei crediti per il quale il titolo esecutivo sia ancora *sub iudice*».

La delibera, per come si evince agevolmente dalla sua lettura, appare invero inidonea a realizzare lo scopo della procedura esecutiva (soddisfacimento delle ragioni creditorie portate dai titoli giudiziali azionati), in quanto non dispone il pagamento, eventualmente anche parziale o pro quota, delle somme portate dai titoli esecutivi giudiziali (compresi quindi quelli odeirni) ma introduce una mera «previsione di pagamento», futuro ed eventuale perché subordinato anche «all'esito positivo dei riscontri che saranno effettuati dall'UOC Affari Legali e Contenzioso», così non elidendo la rilevanza della questione.


Ritiene il Giudice che la questione della legittimità costituzionale della norma in discorso, rilevante pur in presenza della delibera del 21 febbraio 2023 per le ragioni anzidette, sia anche non manifestamente infondata.

Dubita, in particolare, il Tribunale della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-*bis* della legge n. 196/2022 in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione poiché esso ha introdotto (nuovamente) l'inammissibilità e l'improseguibilità delle procedure esecutive a carico delle Asp calabresi e l'inefficacia dei pignoramenti senza prevedere, come pure espressamente indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2022, meccanismi di tutela per i creditori (fornitori) muniti di titolo esecutivo giudiziale, così determinando un irragionevole *vulnus* alla tutela giurisdizionale in *executivis* e un'ingiustificata alterazione, sempre in fase esecutiva, della parità delle parti.

Si vuole qui ricordare, solo per inciso, che il giudice delle leggi già si è espresso positivamente sulla legittimità costituzionale di una misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti quale è quella (re) introdotta dall'art. 2, comma 3 bis della legge n. 196/2022, ritenendola giustificata dalla situazione di eccezionale gravità della crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria che si protrae invero oramai da anni.

Si rimanda, sul punto, alle motivazioni della sentenza n. 228/2022.

Ma si evidenzia anche che, per come si legge chiaramente nell'arresto appena citato con motivazione che la scrivente condivide e vuole qui fare propria, una misura del genere (si ripete, giustificata dalla situazione di eccezionale gravità della crisi organizzativa delle Asp calabresi) può ritenersi legittima «soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati



dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela in *executivis* garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 228/2022).

La stessa corte ha sul punto anche precisato che «la tutela in *executivis* è componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sicché la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto» (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 1287/2021 e 236/2021).

Ebbene, la norma in esame — pur adottata dal legislatore nel dichiarato ossequio alle indicazioni di cui alla sentenza della Consulta appena citata — non ha introdotto alcuna disposizione sostanziale che, a fronte del temporaneo blocco delle esecuzioni a carico delle Asp calabresi, preveda il «soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli», eventualmente anche pro quota, lasciando ancora una volta i creditori muniti di titolo giudiziale sforniti di qualsivoglia tipo di garanzia di soddisfacimento della loro pretesa, così reiterando, in difetto di previsione di una «procedura di saldo, basata su criteri oggettivi, rispettosi della *par condicio creditorum*, in rapporto all'esito progressivo degli accertamenti contabili» e di introduzione di «riconoscibili percorsi di tutela alternativa», il rischio, parimenti rilevato con la sentenza n. 228/2022 dalla Consulta, di «subordinare il pagamento dei fornitori a determinazioni amministrative non verificabili» e di dare luogo a «situazioni apparentemente paradossali, come nel caso in cui resti sospeso il pagamento di un credito assistito da titolo esecutivo non più contestabile con i mezzi ordinari di impugnazione e sia viceversa soddisfatto un credito per il quale il titolo esecutivo sia ancora sub iudice, o manchi del tutto».

Ed è il rischio che si è concretizzato nel caso sottoposto al vaglio della scrivente.

Gli oppositori, tutti muniti di titolo esecutivo giudiziale, non essendo stata introdotta dalla norma in esame la previsione di un meccanismo di «soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli» che garantisca che l'Asp (nella specie, quella di Cosenza) inserisca il loro credito nella procedura di saldo mediante enucleazione di criteri oggettivi rispettosi della *par condicio creditorum*, rischiano, con la dovuta declaratoria di inefficacia del pignoramento e improcedibilità dell'azione esecutiva proficuamente intrapresa, di rimanere insoddisfatti, o di essere soddisfatti in tempi molto ed irragionevolmente dilatati, con evidente frustrazione dell'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., a fronte, peraltro, di una procedura pienamente capiente che avrebbe piuttosto consentito l'integrale pagamento del debito portato dai titoli esecutivi giudiziali azionati.

Tale omissione contrasta, peraltro, con lo stesso scopo dichiarato dalla norma che si sta esaminando, laddove, nel suo *incipit*, essa proclama di volere, tra l'altro, «assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento», non garantendo invero, a causa della omissione della previsione di meccanismi di tutela equivalente, proprio il pagamento, eventualmente anche pro quota, dei debiti più risalenti, come quelli odierni, peraltro con (ulteriore) aggravio della situazione di eccezionale disavanzo che la norma si propone di contribuire a risanare stante il maturare, sulle somme *de quibus* e fino al soddisfacimento delle pretese creditorie, degli interessi moratori commerciali dovuti *ex lege* n. 231/2002.

In ossequio alla pronuncia della Consulta del 28 novembre 2022 in realtà il legislatore ha solo ridotto, nel termine ritenuto ragionevole dalla Consulta di un anno, il blocco delle procedure esecutive ed escluso dalla platea dei creditori soggetti al divieto di esecuzione in danno delle spese Asp i crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.


Ma nessun meccanismo di tutela dei creditori muniti di titolo giudiziale ha, come visto, introdotto al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva, così violando l'art. 24 della Costituzione e (re) introducendo uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost;

Si ribadisce, infatti, che una misura del genere, che sacrifica l'effettività della tutela giurisdizionale in *executivis*, si può considerare legittima solo nel caso in cui sia limitata entro un ragionevole lasso temporale (e tale può considerarsi quello previsto dalla norma in esame) e solo a condizione che, durante questo ragionevole e contenuto lasso temporale, sia garantito ai creditori muniti di titolo esecutivo giudiziale un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli mediante la previsione di disposizioni sostanziali all'*uopo* destinate.

Chiara è stata, sul punto, la Corte costituzionale laddove, come già evidenziato, con la sentenza n. 228/2022 ha accertato e statuito: «una misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e» (si aggiunge: contemporaneamente) «compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela in *executivis* garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost.».

Che l'art. 2, comma 3-*bis* della legge n. 196/2022 abbia introdotto (*rectius*: reiterato) una ipotesi di improcedibilità delle azioni esecutive in corso (oltre al divieto di iniziarne di nuove a far data dalla sua entrata in vigore) è fuor di dubbio.

Non ritiene, infatti, il giudicante di poter accedere all'interpretazione che della norma in esame hanno fornito le difese degli oppositori sostenendo, in prima battuta, che l'articolo in esame ha previsto non una ipotesi di improcedibilità ma la mera sospensione delle esecuzioni in corso.



Ed invero, per come è agevole evincere dalla lettura stessa della norma, il legislatore ha all'art. 2, comma 3-bis in commento espressamente sancito un divieto generalizzato di agire esecutivamente nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, inibendo tanto l'avvio quanto l'ulteriore prosieguo delle espropriazioni già instaurate all'epoca della sua entrata in vigore in danno di tali enti.

Il dato letterale non lascia adito a dubbio alcuno.

L'interpretazione che qui si sta sostenendo è peraltro avvalorato dal meccanismo di operatività che la norma stessa descrive nel suo prosieguo.

Essa statuisce infatti che: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 non producono effetti dalla suddetta data» (data di entrata in vigore della legge n. 196/2022) «e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo».

È evidente che se gli enti e i tesorieri «possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo», le somme da essi detenute devono ritenersi necessariamente svincolate *ex lege* ed i pignoramenti, che dette somme vincolavano, caducati parimenti *ope legis*.

Anche sotto questo profilo, non essendo praticabile una interpretazione della norma nel senso suggerito dagli oppositori e non ravvisando la rimettente alcuna altra interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale prospettata dall'Ufficio rimane non manifestamente infondata.

In definitiva, le considerazioni che precedono inducono a configurare come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 196/2022 (conversione in legge del D.L. n. 169/2022) nella parte in cui ha introdotto il comma 3-bis alla lettera C) del comma 2 dell'art. 16-septies D.L. n. 146/2021 (conv. in legge n. 215/2021), in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost sotto un duplice profilo:

in relazione al parametro dell'art. 24 Cost., poiché, come detto, il «sacrificio» posto a carico dei creditori degli enti del servizio sanitario regionale (sotto forma di improcedibilità delle azioni esecutive dagli stessi già promosse) non appare bilanciato con la previsione di un sistema di effettiva tutela equivalente, con consequenziale vanificazione degli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita nei procedimenti esecutivi promossi da quei creditori;

in relazione altresì al parametro dell'art. 111 Cost. avendo il legislatore dato luogo, con la disposizione censurata, ad un vero e proprio sbilanciamento tra esecutante e pubblico esecutato, esentando le Asp calabresi dagli effetti pregiudizievoli delle condanne giudiziarie subite.

Nella misura in cui, per le ragioni prima spiegate, la norma dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie (con conseguente rilevanza della questione ai fini del prosieguo della presente procedura), pertanto, ritiene il giudicante di disporre d'ufficio la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità come prospettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice dell'esecuzione, letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953:

dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 196/2022 (conversione in legge del D.L. n. 169/2022) nella parte in cui ha introdotto il comma 3-bis alla lettera c) del comma 2 dell'art. 16-septies D.L. n. 146/2021 (conv. in legge n. 215/2021), in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il presente procedimento esecutivo;

dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti del procedimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Cosenza, 23 marzo 2023

Il Giudice: DE SANZO


23C00144

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

